

Regolamento per la formazione di un elenco ristretto di avvocati per l'affidamento di incarichi legali *ex art. 56, comma 1, lettera h), nn. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023.*

Premessa

L'Azienda Zero, ente istituito con L.R. del Veneto n. 19/2016 e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile, persegue la finalità di razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale ed è soggetto unitario di gestione delle risorse finanziarie del Fondo Sanitario regionale, svolgendo anche un servizio di supporto per l'erogazione di prestazioni sanitarie.

Tale Ente, operativo dal 1° gennaio 2018, oltre alle funzioni e alla responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (G.S.A.) previste dal D.Lgs. n. 118/2011 mediante gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale, provvede alla gestione di una serie di attività tecnico-specialistiche, tra le quali assumono fondamentale importanza l'effettuazione degli acquisti in forma centralizzata e lo svolgimento aggregato delle procedure di selezione del personale del comparto sanità per tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.).

In effetti, l'Azienda Zero, in qualità di centrale di committenza, ha l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti di beni e servizi - mediante l'aggregazione della domanda e l'utilizzo di strumenti telematici - con particolare riferimento alla spesa sanitaria, riducendo i costi e semplificando le procedure, ed è soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.L. n. 66/2014 convertito nella L. n. 89/2014.

A tal proposito, va osservato che durante il periodo dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, all'Azienda Zero è stata altresì demandata l'effettuazione degli acquisti di beni e servizi necessari all'intero S.S.R. per fronteggiare l'emergenza (come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 2 marzo 2020, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020).

In ragione del ruolo di centrale di committenza e soggetto aggregatore, le procedure di affidamento di contratti pubblici bandite dall'Azienda Zero sono, per lo più, connotate da complessità, elevato valore economico e rilevanza strategica per il funzionamento del S.S.R.

Medesime rilevanza e complessità, poi, vanno riconosciute alle procedure di selezione del personale bandite dall’Azienda Zero in favore degli Enti sanitari regionali, in ragione della peculiare qualificazione dei profili oggetto di concorso, nonché dei profili di specificità della disciplina per l’assunzione di personale sanitario e tecnico-amministrativo.

A fronte delle vertenze giudiziali che possono originare dalle procedure sopra descritte o comunque dalle attività svolte dall’Azienda Zero, quest’ultima necessita di difendere al meglio i propri atti e provvedimenti nonché di tutelare i propri interessi e quelli dell’intero S.S.R. attraverso professionisti di elevata qualificazione.

Per tale motivo, si ritiene opportuno creare un elenco ristretto di avvocati cui poter attingere per affidare incarichi di patrocinio legale nelle controversie coinvolgenti l’Azienda.

Considerate quindi la complessità, la peculiarità, il valore e l’importanza strategica delle vertenze, connaturate con l’articolata *mission* aziendale, l’Azienda Zero necessita di avvalersi di professionisti di elevato profilo curriculare che abbiano maturato una significativa e comprovata esperienza anche in sede processuale.

1. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità per la formazione, la tenuta e l’utilizzo di un elenco di avvocati esterni all’Azienda altamente qualificati ai quali conferire incarichi di patrocinio e assistenza legale ai sensi di quanto disposto dall’art. 56, comma 1, lettera h), nn. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Struttura dell’elenco

L’elenco di avvocati è articolato nelle seguenti sezioni:

- Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica (a sua volta suddivisa nelle sotto-sezioni A “appalti sopra soglia” e B “appalti sotto soglia”);
- Diritto del lavoro, comprese le controversie in materia di concorsi pubblici;
- Diritto civile;
- Diritto penale.

3. Requisiti di partecipazione

Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco i professionisti che, alla data di presentazione della domanda, dichiarino di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 4 del presente Regolamento, nonché dei requisiti specifici previsti per le sezioni alle quali è richiesta l’iscrizione (artt. 5, 6, 7 e 8).

4. Requisiti generali

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono richiesti i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, o di altro Paese dell'unione europea, salvo quanto previsto dall'art. 17 co. 2 della L. n. 247/2012 "*Disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
- b) iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ex art. 22 della L. n. 247/2012 "*Disciplina dell'ordinamento della professione forense*";
- c) godimento dei diritti civili;
- d) non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui all'art. 94, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- f) non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) non aver commesso, violazioni gravi definitivamente accertate secondo l'art. 94, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenziali, anche in qualità di datore di lavoro;
- h) non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari definitive, da parte del Consiglio Distrettuale di disciplina dell'Ordine degli Avvocati, superiori alla censura;
- i) non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;
- j) essere in possesso di idonea polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione ex D.M. 22 settembre 2016;
- k) assenza di situazioni di conflitto di interessi con l'Azienda Zero ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico e dalla normativa in materia.

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, e devono essere mantenuti durante tutto il periodo di iscrizione nell'elenco.

5. Requisiti specifici per l'iscrizione alla sezione di Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale avanti al Giudice amministrativo in materia di contrattualistica pubblica come nel seguito indicato.

Per l'iscrizione nella sotto-sezione A "appalti sopra soglia":

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 35 giudizi aventi ad oggetto contratti di importo superiore alla soglia comunitaria nell'ambito della contrattualistica pubblica nell'interesse, indifferentemente, di stazioni appaltanti, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi. Ai fini della presente lettera **non** si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei giudizi *ex art. 116 c.p.a.*;
- degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Sono comunque esclusi i ricorsi per cassazione.

Per l'iscrizione nella sotto-sezione B "appalti sotto soglia":

aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi aventi ad oggetto contratti di importo, indifferentemente, superiore ovvero inferiore alla soglia comunitaria, nell'ambito della contrattualistica pubblica nell'interesse, indifferentemente, di stazioni appaltanti, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi. Ai fini della presente lettera **non** si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei giudizi *ex art. 116 c.p.a.*;
- degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Sono comunque esclusi i ricorsi per cassazione.

6. Requisiti specifici per l'iscrizione alla sezione di Diritto del lavoro, comprese le controversie in materia di concorsi pubblici

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto del lavoro, comprese le controversie in materia di concorsi pubblici, è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale in materia di pubblico impiego, come nel seguito indicato:

- a) aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 15 giudizi avanti al Giudice amministrativo aventi ad oggetto concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego nell'interesse,

indifferentemente, di Enti banditori, oppure di ricorrenti, oppure di controinteressati in tali giudizi. Ai fini della presente lettera **non** si tiene conto:

- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
- dei giudizi *ex art. 116 c.p.a.*;
- degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I giudizi di appello, di revocazione e di ottemperanza possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i giudizi precedenti ai medesimi.

Sono comunque esclusi i ricorsi per cassazione.

o, in alternativa,

- b)** aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 30 giudizi avanti al Giudice del lavoro aventi ad oggetto rapporti di lavoro privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, nell'interesse, indifferentemente, del datore di lavoro oppure del lavoratore. Ai fini della presente lettera non si tiene conto della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa nonché degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche. I gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

I giudizi di cui alle precedenti lettere a) e b) **non** sono tra loro cumulabili.

7. Requisiti specifici per l'iscrizione alla sezione di Diritto civile

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto civile è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale in materia di esecuzione di contratti d'appalto pubblici, come nel seguito indicato:

- a)** aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 15 giudizi indifferentemente avanti al Giudice ordinario o arbitrali rituali (cumulabili tra loro) aventi ad oggetto l'esecuzione di contratti sopra o sotto soglia comunitaria soggetti al Codice dei contratti pubblici, nella veste, indifferentemente, di attore o di convenuto. Ai fini della presente lettera **non** si tiene conto:
- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
 - dei procedimenti *ex art. 700 c.p.c.*;
 - dei procedimenti esecutivi e relativi giudizi di opposizione;
 - degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

I gradi di giudizio diversi dal primo possono essere conteggiati autonomamente solo qualora il professionista non abbia patrocinato anche i gradi precedenti.

8. Requisiti specifici per l'iscrizione alla sezione di Diritto penale

Per l'iscrizione alla sezione di Diritto penale è richiesto, quale requisito specifico, il possesso di adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio in ambito penale, come nel seguito indicato:

- a) aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 15 giudizi in materia penale relativi ai reati di cui al Titolo II del Libro II del c.p. (Delitti contro la P.A.) oppure ai reati di cui al Titolo VII del Libro II del c.p. (Delitti contro la fede pubblica) nella veste, indifferentemente, di difensore dell'imputato o della parte civile o del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Ai fini della presente lettera non si tiene conto:
- della prosecuzione nei successivi gradi di giudizio della medesima causa;
 - degli affari che hanno avuto a oggetto questioni giuridiche identiche.

9. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di iscrizione nell'elenco dev'essere compilata secondo lo schema predisposto dall'Azienda - allegato all'avviso pubblico - e dev'essere sottoscritta con firma digitale o autografa (in tale ultimo caso unitamente a copia di valido documento d'identità) e inviata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo.azero@pecveneto.it.

Nella domanda di iscrizione i professionisti debbono indicare, oltre ai propri dati e al domicilio professionale, la sezione/sotto-sezione o le sezioni alle quali chiedono l'iscrizione e dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 /2000, di essere in possesso dei requisiti generali e di quelli specifici prescritti per la sezione o le sezioni d'interesse.

Nella domanda, i professionisti debbono altresì:

- prendere atto che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto a essere affidatario di incarichi da parte dell'Azienda Zero;
- dichiarare di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento;
- autorizzare l'Azienda Zero, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR - *General Data Protection Regulation*, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse all'iscrizione nell'elenco degli avvocati, nonché alla tenuta e al suo utilizzo;
- allegare la scansione di un valido documento d'identità;
- allegare l'elenco dei giudizi trattati; a tal fine è necessaria l'indicazione dell'Autorità giudiziaria avanti alla quale la causa è stata trattata, del numero di R.G., dell'oggetto e del valore della causa nonché – salvo che per i giudizi in corso – degli estremi del provvedimento giurisdizionale conclusivo; per i giudizi arbitrali, laddove ammessi, è necessaria l'indicazione del nome delle

parti, dei componenti del Collegio, dell'oggetto e del valore della causa nonché della data di deposito del lodo.

- allegare un *curriculum vitae* datato e sottoscritto che illustri l'esperienza professionale acquisita nelle materie relative alle sezioni per le quali è chiesta l'iscrizione, nonché le caratteristiche organizzative dello studio legale;
- impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, co. 3 del D.P.R. n. 62/2013, a rispettare gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. medesimo, per quanto compatibili, a pena di cancellazione dall'elenco;
- impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Azienda Zero qualunque variazione circa la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco.

Tanto l'elenco dei giudizi trattati, quanto il *curriculum vitae* devono contenere la dichiarazione di veridicità delle informazioni in essi contenute, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'Azienda Zero si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nei *curricula*, anche richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni. Inoltre, l'Azienda Zero si riserva di chiedere, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza, l'esibizione degli atti giudiziari redatti dal professionista relativi ai giudizi da questo indicati a comprova del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione a una determinata sezione. Qualora dovesse emergere dai suddetti controlli la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

10. Formazione dell'elenco

L'Azienda Zero procede alla pubblicazione nel proprio sito internet di apposito avviso pubblico, dandone opportuna diffusione.

Successivamente a tale pubblicazione, l'Azienda Zero procede alla formazione dell'elenco dei professionisti sulla base delle candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti generali e specifici richiesti nell'avviso e riportati agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

La pubblicazione dell'elenco, unitamente alla deliberazione che lo approva, ha valore di notifica nei confronti dei professionisti che hanno presentato istanza.

L'elenco è aperto e viene aggiornato annualmente mediante la valutazione delle domande che pervengano successivamente all'ultimo aggiornamento.

L'elenco ha durata illimitata, con effetto, per l'inserimento di ciascun professionista, dall'approvazione della deliberazione che ne dispone l'inserimento.

È obbligo dei professionisti iscritti nell'Elenco comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'Elenco medesimo.

La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda Zero di conferire incarichi.

11. Modalità di conferimento degli incarichi

Gli incarichi ai professionisti vengono affidati dalla Direzione Generale nel rispetto, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, come richiamati dall'art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, dei principi del risultato, della fiducia, di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza, di proporzionalità, nonché di rotazione, come interpretata dal parere del Consiglio di Stato, Ad. Comm. spec. n. 2017/2018.

Il professionista cui conferire l'incarico viene individuato sulla base dei seguenti parametri:

- la competenza ed esperienza professionali – come risultanti anche dal *curriculum vitae* – maturate in relazione alle questioni oggetto della controversia, tenuto conto anche della peculiarità/eterogeneità delle questioni/ambiti di diritto ritenuti coinvolti;
- la prosecuzione nei successivi gradi del giudizio;
- la consequenzialità o la complementarità con altri incarichi;
- idonea organizzazione dello studio legale in relazione alla tipologia di incarico da conferire;
- connessione con incarichi per il medesimo affare conferiti da altri soggetti aventi la medesima posizione processuale dell'Azienda Zero a professionista presente nell'elenco;
- il principio di rotazione, come interpretato dal parere del Consiglio di Stato, Ad. Comm. spec. n. 2017/2018.

L'Azienda si riserva la facoltà di affidare l'incarico congiuntamente a più professionisti qualora richiesto dalla particolare complessità/peculiarità/eterogeneità delle questioni/ambiti di diritto ritenuti coinvolti.

L'Azienda si riserva la facoltà di affidare incarichi professionali anche ad avvocati non iscritti nell'elenco, laddove sussistano motivate ragioni che richiedano o conducano alla scelta di altro professionista.

L'incarico viene conferito tramite sottoscrizione del mandato da parte del legale rappresentante *pro tempore* dell'Azienda Zero.

12. Onorari

Fermo restando quanto previsto dalla legge sull'equo compenso, il professionista deve far pervenire, prima del conferimento dell'incarico, apposito preventivo di spesa scritto, determinato applicando i minimi tariffari dei parametri forensi risultanti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., e con rinuncia all'applicazione di quanto disposto all'art. 4, co. 2, del medesimo. Ai fini della redazione del preventivo di spesa, il valore della controversia va determinato secondo l'art. 5, co. 2 e ss., del D.M. n. 55/2014. I minimi tariffari dovranno essere mantenuti anche per le attività eventuali e ulteriori non considerate dal preventivo prodotto.

Il preventivo, redatto preferibilmente secondo il modello del C.N.F., deve:

- indicare il nome del patrocinatore e la controversia alla quale si riferisce;
- distinguere il costo della prestazione tra compenso professionale, oneri (spese generali, C.P.A.) e spese;
- contenere l'indicazione degli elementi necessari alla sua quantificazione (tipo di controversia, scaglione al cui interno ne rientra il valore, fasi processuali ricomprese, ecc.).

L'Azienda si riserva, in caso di controversie che rivestano particolare rilevanza o complessità giuridico/procedurale o che involgano specifici profili di natura tecnica, di determinare, motivando adeguatamente la decisione assunta, i compensi professionali in misura diversa, nel rispetto della normativa vigente.

Il ritiro della procura *ad litem* – ove non sottoscritta con firma digitale da parte del Direttore Generale – dovrà avvenire a cura del patrocinatore incaricato.

Il compenso preventivato verrà indicato nel provvedimento di conferimento dell'incarico e verrà liquidato, anche in caso di acconti formalmente richiesti dal professionista incaricato, previa richiesta di liquidazione, trasmessa nella forma del preavviso di fattura, e successiva presentazione di regolare fattura.

13. Svolgimento dell'incarico

Nel corso dell'espletamento dell'incarico, trimestralmente, il professionista avrà cura di trasmettere all'Azienda Zero tutti gli atti processuali della controversia e la relativa documentazione.

Il legale incaricato dovrà aggiornare costantemente l'Azienda Zero sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico, fornendo, laddove necessario, pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Azienda.

L'incarico può essere revocato per il venir meno del rapporto fiduciario tra il professionista incaricato e l'Azienda.

14. Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista o d'ufficio.

In caso di istanza del professionista, restano fermi i doveri sullo stesso gravanti secondo le norme di legge vigenti.

La cancellazione d'ufficio avviene quando il professionista:

- abbia perso i requisiti minimi di cui al precedente art. 4 per l'iscrizione all'Elenco;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato a due incarichi;
- si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali nell'esecuzione di un incarico affidato dall'Azienda Zero (a tal fine valutando anche la ripetuta mancata tempestiva trasmissione degli atti a norma dell'art. 13);
- abbia violato gli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 (ai sensi dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. medesimo).

La cancellazione d'ufficio del professionista dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi al medesimo affidati e, fermi restando gli obblighi deontologici di quest'ultimo, l'onere a suo carico di trasmettere comunque anche all'Azienda Zero tutti gli atti di causa e la documentazione connessa in proprio possesso.

15. Trattamento dei dati personali

Per il testo dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, si rinvia all'apposito documento pubblicato sul sito internet dell'Azienda Zero unitamente al presente Regolamento e ai suoi allegati.

Il professionista, si impegna, per parte sua, a gestire tutti i dati, notizie e documenti che saranno messi a disposizione dall'Azienda e finalizzati allo svolgimento degli incarichi professionali affidati, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza, e in rigorosa applicazione di quanto disciplinato dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

16. Pubblicità del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito internet aziendale.

17. Revisione del Regolamento

L'Azienda Zero si riserva la facoltà di revisionare in qualunque momento il presente Regolamento per adeguarlo alle proprie esigenze organizzative.

18. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano il codice civile, la legge professionale forense (L. n. 247/2012), il codice deontologico forense, il D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.

19. Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica a partire dal procedimento di formazione del primo elenco successivo alla sua pubblicazione, e disciplina gli incarichi conferiti successivamente all'approvazione di tale elenco.